



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 23 Marzo 2021

CONCORSO INTERNO A ISPETTORE ANTINCENDI CHIARIMENTI CONAPO AI QUESITI PERVENUTI

Numerosi colleghi ci hanno sollevato quesiti e chiarimenti in merito al concorso interno a Ispettore Antincendi su cui forniamo le seguenti indicazioni.

DOMANDE SULLA PROCEDURA DI SCELTA SEDE

L'art. 23, comma 3, del vigente D.Lgs 13 ottobre 2005, n. 217 prevede che ***"Al termine del corso di formazione, gli ispettori antincendi in prova che abbiano superato l'esame finale ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto [...] e conseguono la nomina a ispettori antincendi. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente"***.

L'art. 19, comma 4 del vigente D.Lgs 13 ottobre 2005, n. 217 precisa che ***"a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica"***.

L'art. 23, comma 5 del vigente D.Lgs 13 ottobre 2005, n. 217 dispone che ***"l'assegnazione degli ispettori antincendi alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3 [graduatoria finale al termine del corso di formazione Ndr] nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione"***.

DOMANDE SU DURATA E LUOGO DEL CORSO DI FORMAZIONE

L'art. 23, comma 2, del vigente D.Lgs 13 ottobre 2005, n. 217 prevede che ***"I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori antincendi in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale"***.

DOMANDE SU POSSIBILITÀ DI RINUNCIA

L'art. 24 del vigente D.Lgs 13 ottobre 2005, n. 217 prevede che ***"Sono dimessi dal corso di formazione [...] gli ispettori antincendi in prova che: [...] c) dichiarino di rinunciare al corso"***. Mentre quindi la norma ammette chiaramente la possibilità di rinuncia durante il corso di formazione, nulla dice in merito alla possibilità di rinuncia alla promozione a Ispettore una volta superato l'esame finale (e quindi alla possibilità di rinuncia alla assegnazione a una delle sedi rimaste disponibili).

In caso di rinuncia durante il corso oppure di mancato superamento del corso di formazione e quindi di mancata promozione a Ispettore Antincendi, il personale, sempre secondo il medesimo art. 24, ***"permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto"***.

DOMANDE SU ATTRIBUZIONE DEI POSTI NON COPERTI A SEGUITO DI RINUNCIA

L' art. 19 del vigente D.Lgs 13 ottobre 2005, n. 217 prevede che i posti rimasti scoperti nel **concorso interno** a Ispettore Antincendi non sono devoluti a personale interno ma **“sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a)”** ovvero al **“concorso pubblico per esami”** .

DOMANDE SU TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E DI QUIESCENZA

L' art. 19, comma 9 del vigente D.Lgs 13 ottobre 2005, n. 217 prevede che il personale già VVF vincitore dei concorsi a Ispettore **“conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finché permangono nelle qualifiche di ispettore e di ispettore esperto”**.

DOMANDE SU COME SI E' ARRIVATI ALLE ATTUALI MODIFICHE DEL D.LGS 217/05

Ricordiamo a tutti che questi sono gli esiti della riforma delle carriere emanata con il D.Lgs 127/2018 che ha modificato il D.Lgs 217/2005.

Una riforma frutto del lavoro fatto dal Dipartimento insieme con i sindacati che il 05/04/2017 [hanno firmato con l'Amministrazione il protocollo di intenti per un percorso comune](#) (**RICORDATE: il CONAPO NON HA FIRMATO**).

Una riforma, contestata in molte parti dal CONAPO, che tra le varie storture non solo ha previsto la scelta sede solo a conclusione del corso di formazione nel concorso a Ispettori Antincendi, ma ha anche elevato a 15 anni, in luogo dei 7 anni precedentemente previsti, l'anzianità minima per poter concorrere per coloro appartengono al ruolo di Vigile del Fuoco (mentre per il ruolo logistico gestionale restano 7 anni per poter concorrere a Ispettore). Riforma che inoltre non ha preventivamente “sanato”, così come richiesto espressamente dal CONAPO, la situazione dei CRE diplomati, non promuovendoli a Ispettore Antincendi così come invece è stato fatto per l'ex ruolo Amministrativo inquadrato a Ispettori Logistico Gestionali. Insomma **UNA VERA E PROPRIA BEFFA sia per i CRE anziani che per i VF con meno di 15 anni di servizio!**

DOMANDE SU SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI UTILI ALLA GRADUATORIA

In data [16/05/2019 si è concluso l' iter di concertazione](#) tra Amministrazione e Sindacati. Nel verbale di riunione risulta che CISL-UIL-CGIL-CONFSAL hanno dato l'assenso ai testi proposti dall' Amministrazione mentre il CONAPO si è dichiarato contrario. L' Amministrazione ha preso atto delle posizioni favorevoli della maggioranza costituita da CISL-UIL-CGIL-CONFSAL e ha portato tali testi in approvazione nel [Decreto n. 58/2020 del 30/04/2020](#) e nel [Decreto dipartimentale n. 32 \(bando\) del 26/02/2021](#).

ALLEGHIAMO L' ESTRATTO DEL VERBALE


ULTERIORI PRECISAZIONI

Questa è la situazione attuale in base alla normativa ad oggi vigente (D.Lgs 217/05 così come modificato e integrato dal D.Lgs 127/2018).

Eventuali successive norme speciali, anche dovute alla pandemia in atto, qualora approvate, potrebbero incidere su alcune procedure concorsuali.

**ALLEGATO:
STRALCIO VERBALE**

Il Segretario Generale Agg.to
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
Marco Piergallini



ALLEGATO A COMUNICATO CONAPO
ESTRATTO DEL VERBALE DI CONCERTAZIONE DEL 16/05/2019
TRA AMMINISTRAZIONE E SINDACATI
CISL-UIL-CONAPO-CGIL-CONFSAL (USB NON PARTECIPA)
SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO
DEI CONCORSI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI ISPETTORE ANTINCENDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- Regolamento recante “Modalità di svolgimento dei concorsi per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

Le Organizzazioni sindacali FNS CISL, UIL PA VV.F., FP CGIL VV.F. e CONFSAL VV.F., preso atto delle modifiche apportate in accoglimento delle osservazioni formulate nel precedente e nell’odierno incontro, tenuto conto che tali regolamenti sono indispensabili per poter espletare i relativi concorsi, esprimono l’assenso ai testi proposti.

L’Organizzazione sindacale CONAPO, pur verificando che alcune delle proposte avanzate sono state accettate, non condivide gli schemi dei regolamenti proposti.

Il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Fabio Dattilo, nel prendere atto delle posizioni favorevoli formulate da parte della maggioranza delle Organizzazioni sindacali ritiene concluso il confronto ed acquisito il concerto con l’Amministrazione sugli schemi di decreti ministeriali, allegati al presente verbale di cui formano parte integrante, inerenti i concorsi interni attuativi del D. lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i., concernenti:

LINK AL DOCUMENTO INTEGRALE:

http://www.conapo.it/2019/20190520_VERBALE_CONCERTAZIONE_DECRETI_ISPETTORI.pdf